



Direzione Agricoltura

Settore Agricoltura Sostenibile
federico.spigolon@regione.piemonte.it

Torino,

01 FEB 2012

Prot. n. 0002275 /DB1110

Classificazione: 7.60.90

Spett. Settori/Servizi Agricoltura delle Province

Spett. Uffici Agricoltura delle Comunità Montane

Spett. Organismi di Controllo operativi in Piemonte

Spett. Associazioni dei Produttori biologici del Piemonte

Spett. Organizzazioni Professionali Agricole Regionali

Spett. Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica

Loro Sedi

Mezzo invio: Fax

OGGETTO: D.M. n. 11954 del 30/07/2010 "Disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 710/2009, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007, per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica": disposizioni operative per l'applicazione in Piemonte.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la Determinazione Dirigenziale n. 1412 del 20/12/2011, contenente disposizioni operative per l'applicazione in Piemonte della normativa comunitaria e nazionale in oggetto.

Distinti saluti.

Il Direttore Regionale
D. Gaudenzio DE RAOLI

CM/:

Referente:

Carlo Masante: tel: 011/4324708

e-mail: carlo.masante@regione.piemonte.it

C.so Stati Uniti, 21
10128 Torino
Tel. 011.43221467
Fax 011/4323765



Direzione AGRICOLTURA

Settore Agricoltura Sostenibile

DETERMINAZIONE NUMERO: 1412

DEL: 20 DIC. 2011

Codice Direzione: DB1100

Codice Settore: DB1110

Legislatura: 9

Anno: 2011

Oggetto

Decreto Ministeriale n. 11954 del 30/07/2010 "Disposizioni per l'attuazione del reg. (CE) n. 710/2009, che modifica il reg. (CE) n. 889/2008, recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica; disposizioni operative per l'applicazione in Piemonte.

VISTO il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91.

VISTO il Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.

VISTO il Reg. (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi.

VISTO il Reg. (CE) n. 710/2009, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica.

VISTO il Decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 220 di attuazione degli articoli 8 e 9 del Reg. (CEE) n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico, tuttora in applicazione;

VISTO il "Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici del 15 aprile 2005" approvato con il Decreto ministeriale del 21 dicembre 2005;

Dir.DB1100 Sett.DB1110 Segue Testo Determinazione Numero 1412 / Anno 2011 Pagina 2

VISTA la L. R. del 25 giugno 1999, n. 13 - "Norme per lo sviluppo dell'agricoltura biologica" e le relative Istruzioni per l'applicazione, definite con la DGR n° 25 - 3384 del 2 luglio 2001;

CONSIDERATO che con Legge regionale 17/1999 "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca", l'agricoltura biologica è rientrata tra le materia trasferite, per competenza, alle Province ed alle Comunità Montane.

VISTO il Decreto Ministeriale n. 18354 del 27/11/2009 "Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici.

VISTO IL Decreto Ministeriale n. 11954 del 30/07/2010 "Disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 710/2009, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica.

CONSIDERATO che il Decreto attribuisce alle Regioni la competenza di definire disposizioni operative in merito agli argomenti specificati all'articolo 3 "Produzione di animali di acquacoltura", paragrafi 2.1, 2.2 e 7.1 e all'art. 4 "Norme di conversione per animali di acquacoltura", così come riepilogati all'art. 7 "Norme transitorie e finali" e di seguito riportati:

- autorizzazione allevamento di novellame biologico e non biologico nella stessa azienda (art. 3, paragrafo 2.1. del D.M.);
- autorizzazione allevamento di novellame biologico e non biologico nella stessa azienda nelle fasi di ingrasso (art. 3, paragrafo 2.2 del D.M.);
- prolungamento del periodo di fermo (art. 3, paragrafo 7.1 del D.M.);
- riconoscimento retroattivo del periodo di conversione (art. 4 del D.M.).

Considerato che nel D.Lgs n. 228/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" l'acquacoltura viene considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola;

CONSIDERATO necessario garantire l'applicazione omogenea sul territorio regionale delle disposizioni nazionali di cui al Decreto.

CONSIDERATO che con la D.G.R. n. 63-13717 del 29/03/2010 la Direzione Regionale DB.11 Agricoltura è stata autorizzata a stabilire le disposizioni operative riguardanti gli adempimenti a carico delle Regioni specificati nel Decreto Ministeriale n. 18354 sopraccitato.

RITENUTO che similmente la Direzione Regionale DB.11 possa procedere a stabilire le disposizioni operative riguardanti ulteriori adempimenti a carico delle Regioni, rispetto a quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 18354 medesimo e riguardanti in particolare l'acquacoltura biologica.

CONSIDERATO che con la D.D. n. 1257 del 10/11/2011 sono state approvate le modalità operative per l'applicazione in Piemonte del Decreto Ministeriale n. 18354 del 27/11/2009 sopraccitato.

CONSIDERATO che, in riferimento a quanto previsto dall'art. 7 del citato Decreto Ministeriale n. 11954 del 30/07/2010, la Regione Piemonte ha provveduto a comunicare al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di seguito denominato MiPaaf), con nota n. 5926 del 07/03/2011, che gli uffici competenti per la gestione degli adempimenti tecnico-amministrativi relativi all'acquacoltura biologica sono gli stessi preposti più generalmente per gli adempimenti

Dir.DB1100 Sett.DB1110 Segue Testo Determinazione Numero 1412 / Anno 2011 Pagina 3

riguardanti l'agricoltura biologica, individuati nelle Province e nelle Comunità Montane dalle L.R. 13/1999 e 17/1999.

TENUTO CONTO che il Mipaaf, con le note n. 11632 del 18/05/2011 e 24689 del 27/10/2011 ha comunicato di avere approvato le procedure specifiche presentate da alcuni Organismi di Controllo per effettuare l'attività di controllo e certificazione delle produzioni di animali ed alghe marine dell'acquacoltura biologica.

CONSIDERATO che circa i contenuti del citato Decreto Ministeriale n. 11954 del 30/07/2010 sono stati sentiti gli Enti delegati (Province e Comunità Montane) nella riunione del 10/02/2011.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE


visti gli artt. 4 e 17 del D. lgs. n. 165/2001;
visto gli artt. 17-18 della L.R. n. 23/2008;
vista la L.R. 17/99;
vista la L.R. 13/99,

DETERMINA

1. Le Autorità competenti per la gestione degli adempimenti tecnico-amministrativi di seguito riportati, previsti dal Decreto Ministeriale n. 11954 del 30/07/2010, sono le Province e le Comunità Montane di riferimento per territorio:
 - autorizzazione allevamento di novellame biologico e non biologico nella stessa azienda (art. 3, paragrafo 2.1. del D.M.);
 - autorizzazione allevamento di novellame biologico e non biologico nella stessa azienda nelle fasi di ingrasso (art. 3, paragrafo 2.2 del D.M.);
 - prolungamento del periodo di fermo (art. 3, paragrafo 7.1 del D.M.);
 - riconoscimento retroattivo del periodo di conversione (art. 4 del D.M.).
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 vengono gestiti secondo quanto stabilito dalla procedura di cui agli articoli 3 e 4 ed all'allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 11954 del 30/07/2010.
3. Le Province e le Comunità Montane devono trasmettere al 31 gennaio di ogni anno le deroghe/autorizzazioni concesse in Piemonte in riferimento agli adempimenti di cui al comma 1, utilizzando l'allegato 2 della D.D. n. 1257 del 10/11/2011 citata in premessa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

L'estensore
Dr. Carlo MASANTE



IL DIRETTORE REGIONALE
Dr. Gaudentio DE PAOLI

